



Bruxelles, 30.6.2023
COM(2023) 377 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Relazione relativa ai progressi sul pilastro 1

1. Introduzione

Le norme tipo globali di lotta contro l'erosione della base imponibile (norme tipo GloBE) relative al secondo pilastro della dichiarazione dell'ottobre 2021 sul quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili¹ sono state approvate il 14 dicembre 2021 e pubblicate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) il 20 dicembre 2021². L'OCSE sta attualmente ultimando i lavori tecnici su alcuni aspetti degli orientamenti amministrativi (tra cui l'approdo sicuro fiscale nazionale minimo qualificato, la regola transitoria sui profitti a bassa imposizione in regime di tassazione sicura e la dichiarazione sulle imposte GloBE) e prevede di concludere tali lavori entro luglio 2023.

Le norme tipo GloBE relative al secondo pilastro sono state recepite nel diritto dell'UE mediante la direttiva del 15 dicembre 2022 sulla garanzia di un livello minimo globale di tassazione per i gruppi di imprese multinazionali e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione (direttiva sul pilastro 2)³. L'articolo 57 della direttiva sul pilastro 2 impone alla Commissione, entro il 30 giugno 2023, di presentare al Consiglio una relazione sull'attuazione del primo pilastro della dichiarazione dell'ottobre 2021. Tale relazione fornisce una breve valutazione dello stato di avanzamento dei negoziati dell'OCSE sul primo pilastro. Poiché attualmente i lavori sul primo pilastro sono ancora in corso a livello dell'OCSE, la relazione fornisce una valutazione dell'attuazione del primo pilastro al momento della stesura della presente relazione.

2. Valutazione dell'attuazione del primo pilastro

Il primo pilastro consta di due componenti principali⁴. L'importo A conferisce alle giurisdizioni di mercato un nuovo diritto di imposizione su una parte degli utili residui⁵ delle imprese multinazionali più grandi e redditizie del mondo. L'importo B mira a semplificare e razionalizzare l'applicazione del principio delle normali condizioni di mercato alle attività di commercializzazione e distribuzione di base all'interno del paese⁶.

Il quadro inclusivo sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili ha plasmato l'accordo sugli elementi chiave dell'importo A, come indicato nella dichiarazione dell'ottobre 2021. Il quadro inclusivo sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili ha incaricato la task force sull'economia digitale (TFDE) di portare avanti i lavori tecnici. La relazione del luglio 2022 sullo stato di avanzamento dell'importo A del primo pilastro⁷ ha individuato i seguenti elementi fondamentali dell'importo A:

¹ <https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.htm>

² <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/782bac33-en.pdf?expires=1686754557&id=id&accname=oid031827&checksum=CA2158A15A6D3578CA5F47F381F39C5D>

³ Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione (GU L 328 del 22.12.2022, pag. 1).

⁴ Per ulteriori dettagli si veda il piano per il primo pilastro: <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/beba0634-en.pdf?expires=1686754864&id=id&accname=oid031827&checksum=514DF17DC29D8C2C6CFFDE643BFC3A6D>

⁵ Ai fini dell'importo A, l'utile residuo del gruppo è identificato come un utile superiore alla soglia di redditività del 10 % della redditività delle vendite del gruppo.

⁶ Il principio delle normali condizioni di mercato è la norma internazionale che i paesi membri dell'OCSE hanno convenuto di utilizzare per determinare i prezzi di trasferimento a fini fiscali.

⁷ <https://www.oecd.org/tax/beps/progress-report-on-amount-a-of-pillar-one-july-2022.pdf>

- le norme sull'ambito di applicazione contenenti soglie intese a garantire che l'importo A si applichi solo ai grandi gruppi altamente redditizi. Tali norme escludono dall'ambito di applicazione dell'importo A i ricavi e gli utili derivanti dalle attività estrattive e dai servizi finanziari regolamentati;
- un nesso con finalità speciali che identifichi le giurisdizioni ammissibili all'importo A e norme dettagliate in materia di approvvigionamento dei ricavi che forniscano una metodologia per determinare dove sono generati i ricavi di un gruppo;
- le norme sulla base imponibile che forniscono le fasi per calcolare l'utile (o la perdita) di un gruppo che sarà utilizzato ai fini del calcolo dell'importo A;
- le norme in materia di attribuzione degli utili basate su una formula che ripartisce il 25 % degli utili di un gruppo in eccesso rispetto alla redditività del 10 % sui ricavi del gruppo alle giurisdizioni di mercato ammissibili e tiene conto del porto sicuro di commercializzazione e distribuzione per le giurisdizioni di mercato che dispongono di diritti di tassazione esistenti sugli utili residui del gruppo;
- norme per eliminare le doppie imposizioni derivanti dall'applicazione dell'importo A al sistema di attribuzione degli utili esistente;
- e un processo di certezza fiscale per le nuove norme sull'importo A e per tutte le questioni correlate.

Le norme sull'importo A che appaiono già accettabili per i membri del TFDE sono in fase di traduzione in disposizioni da includere in una convenzione multilaterale e in una dichiarazione esplicativa del segretariato dell'OCSE. La convenzione multilaterale stabilirà gli obblighi giuridici delle parti di attuare l'importo A in modo coordinato e coerente. La motivazione conterrà commenti e interpretazioni delle norme della convenzione multilaterale.

I lavori tecnici del TFDE non sono ancora ultimati. Nelle prossime settimane sono in programma diverse riunioni. Gli elementi della convenzione multilaterale ancora in discussione comprendono: l'eliminazione della doppia imposizione, l'approdo sicuro per la commercializzazione e la distribuzione nonché il trattamento delle ritenute alla fonte, lo status quo e lo smantellamento delle imposte sui servizi digitali e altre misure unilaterali analoghe pertinenti, l'attuazione di un'esenzione autonoma per le imprese nazionali e l'esclusione dei ricavi difensivi nonché la condizione di entrata in vigore.

Il segretariato dell'OCSE intende portare a termine i lavori tecnici entro il 10-12 luglio 2023 e presentare il pacchetto della convenzione multilaterale e la dichiarazione esplicativa. Poiché le giurisdizioni hanno bisogno di più tempo, per motivi nazionali, prima della firma della convenzione multilaterale, la cerimonia di firma dovrebbe tenersi alla fine del 2023.

Il segretariato dell'OCSE prevede inoltre di giungere a un accordo preliminare in luglio sulle principali componenti dell'importo B, subordinatamente a una fase di convalida da avviare entro la fine del 2023. In particolare, l'OCSE mira a raggiungere un accordo sui seguenti elementi dell'importo B:

- l'ambito di applicazione, con ulteriori lavori da iniziare entro la fine dell'anno per definire meglio l'elenco delle attività escluse e l'adeguatezza della metodologia di fissazione dei prezzi per i beni digitali;
- l'avvio di una fase di convalida del quadro di fissazione dei prezzi che durerà fino alla fine dell'anno e che comporterà il varo di una nuova consultazione pubblica;
- un quadro di attuazione che riconosce che l'importo B sarà incluso nelle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento nel gennaio 2024, con una revisione dell'importo B dopo 3 anni di attuazione.

3. Conclusioni

La Commissione accoglie con favore i notevoli sforzi profusi e i progressi compiuti finora ed esorta tutti i partecipanti a compiere uno sforzo finale per raggiungere un accordo sulla convenzione multilaterale per attuare il primo pilastro. La Commissione sostiene fermamente l'intenzione del segretariato dell'OCSE di ultimare la convenzione multilaterale e la dichiarazione esplicativa e di presentare il pacchetto nel luglio 2023 per garantire che la convenzione possa essere firmata quanto prima. Essa offre l'opportunità di raggiungere un accordo storico nel settore della fiscalità internazionale e di completare i lavori sulla soluzione a due pilastri della dichiarazione dell'ottobre 2021. La Commissione farà tutto il possibile per garantire un'attuazione tempestiva e coerente del primo pilastro a livello dell'UE.